



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 16 settembre 2014 n. 175

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per rifiuti contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi in località Ranchini o Taverna Nuova di Ortona. Ditta: Società Meridionale Inerti s.r.l. (ora SIGMA 90) – A.I.A. 8/10 del 15/07/2010.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **16** del mese di **settembre** alle ore **13:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Giannicola DI CARLO
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - ha rilasciato con Provvedimento n. 8/10 del 15/07/2010 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Società Meridionale Inerti S.M.I. di Vasto, ora Sigma 90 s.r.l., per l'esercizio della discarica in oggetto;

- all'art. 7 c.2 dell'A.I.A. è prevista la definizione di un "accordo volontario" tra la Società titolare dell'impianto e la Regione Abruzzo – SGR – da sottoscrivere entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento A.I.A., e comunque prima dell'avvio dell'impianto al fine di stabilire:
 1. un periodo temporale ridotto di esercizio dell'impianto di smaltimento;
 2. tariffe agevolate per i conferimenti da parte dei cittadini di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (eternit), secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 347/2010 per una quota percentuale della volumetria della discarica;
 3. un "eco ristoro" ai sensi della D.G.R. n. 735/2009 recante " *L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione.*" Per quanto applicabile al Comune di Ortona, da concordare con lo stesso in riferimento alla quantità di rifiuti conferiti in discarica;

Preso atto che la discarica in oggetto ha iniziato l'attività in data 29/09/2011, come da controllo a tariffa speditivo anno 2013 Arta Abruzzo, prot. n. 19926/2013;

Considerato che ad oggi non è stato ancora sottoscritto l'accordo/protocollo di intesa "l'Amianto al posto giusto" tra la Regione Abruzzo, il Comune di Ortona e la Ditta Sigma 90, di cui all'art. 7 citato né l'Allegato Tecnico al protocollo d'intesa;

Visto lo schema del Protocollo d'Intesa e relativo Allegato Tecnico (pervenuto per email al Sindaco in data 06.12.2011) proposto dalla Regione Abruzzo – SGR – "l'Amianto al posto giusto" ancora da sottoscrivere e in particolare l'art. 2 – *Impegni delle Parti* -;

Visto l'art. 2 dell' Allegato Tecnico – "Limite quantitativo per il conferimento agevolato":

1. *Per le attività di conferimento agevolato in discarica relative a "Emergenza Amianto Regione Abruzzo" e "Piccoli conferimenti dei residenti nel comune di Ortona", la Sigma 90 s.r.l. mette a disposizione un volume massimo di 10.250 mc (diecimiladuecentocinquanta) o un peso massimo conferibile di 12.500 t (dodicimilacinquecento), pari a circa il 5% della capacità complessiva dell'impianto (205.000 mc – duecentocinquemila).*
2. *La Regione Abruzzo e il Comune di Ortona (CH), potranno raggiungere il predetto quantitativo di conferimento a tariffa agevolata, entro e non oltre il periodo di esercizio dell'impianto da parte della Sigma 90 s.r.l.*

Visto l'art. 3 c. 4 dell' Allegato Tecnico – "Emergenza Amianto Regione Abruzzo":

4.La tariffa agevolata è regolata dal listino prezzi di conferimento, redatto dalla Sigma 90 s.r.l. e riportata in calce al presente Allegato Tecnico, ridotta del 30% (trenta). Qualora il listino prezzi dovesse subire modifiche o variazioni, la Sigma 90 s.r.l. si impegna a darne preventiva comunicazione alla "Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti" della Regione Abruzzo, almeno 30 giorni prima della sua entrata in vigore.

Visto l'art. 4 dello schema di Allegato Tecnico – "Piccoli conferimenti dall'area comunale del Comune di Ortona":

1. *Con piccoli conferimenti dall'area comunale del Comune di Ortona, si definiscono tutte le ipotesi di conferimento in discarica di amianto in matrice cementizia contenuti nei limiti di cui alla DGR n. 367 del 26.04.2008 e s.m.i., per un massimo di 450 kg per ciascun richiedente (anche in casi di richiedenti appartenenti ad un condominio).*
2. *Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di cui al presente articolo, il materiale da conferire dovrà provenire esclusivamente da operazioni di bonifica effettuate nel Comune di Ortona.*
3. *Il conferimento sarà effettuato a titolo gratuito salvo il pagamento da parte del conferente della somma di €20,00 (venti/00), a titolo di rimborso per spese amministrative.*
4. *Il beneficio di cui al presente articolo sarà concesso dalla Sigma 90 s.r.l. mediante rilascio di voucher al proprietario e/o avente titolo, da ritirare presso l'impianto di smaltimento o presso la sede legale della Sigma 90 s.r.l. in Vasto (CH), ovvero facendone richiesta tramite posta elettronica e/o fax e/o posta ordinaria, per chi farà richiesta di conferimento con allegato il relativo "piano di lavoro".*

Visto il successivo art. 5 – "Ecoristoro":

- *Ai fini del presente Allegato Tecnico per "Ecoristoro" si intende un risarcimento compensativo e/o indennità di disagio ambientale per il territorio ed i cittadini interessati, fissato secondo regole condivise con gli Enti Locali coinvolti e secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale.*

- *Le parti, ai fini del presente articolo, stabiliscono che la Sigma 90 s.r.l. al termine di ogni anno solare di esercizio dell'impianto (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà al Comune di Ortona una somma pari a €1,00/t di rifiuti conferiti in impianto.*
- *A tal fine la Sigma 90 s.r.l. si impegna a ridurre la vita di esercizio autorizzata dell'impianto, salvo necessità di completamento della capacità consentita, **entro tre anni** (tre) dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto (dal 20 settembre 2011).*
- *Il pagamento avverrà dopo la effettuazione dei calcoli del materiale conferito da effettuarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del termine dell'anno solare. Il primo conteggio verrà effettuato il 31 gennaio 2013.*
- *Le parti stabiliscono che il Comune non potrà chiedere alcuna anticipazione di somme.*
- *La Sigma 90 s.r.l. si impegna, altresì, sin da ora, a valutare un progetto preliminare che consenta la realizzazione, al termine della vita e dell'esercizio della discarica, di un **impianto fotovoltaico**.*

Richiamati al riguardo:

- il verbale della riunione del 10/01/2012 svoltasi presso il Servizio Regionale Gestione Rifiuti circa i contenuti del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 7 dell'A.I.A. citata;
- i successivi incontri tenutisi nel corso del febbraio 2012 tra i rappresentanti del Comune e della Ditta, tesi alla definizione di soluzioni condivise per la sottoscrizione dell' "accordo volontario";
- la nota della Ditta Sigma 90, assunta al prot. n. 6918/2012, con cui, la stessa, a fronte delle richieste comunali, proponeva un contributo di 1,5 €/t;
- la nota sindacale, prot. n. 7087 del 13/04/2012;
- la successiva nota, prot. n. 15870/2012, a firma del Sindaco e del funzionario tecnico, in cui mentre si richiedeva alle parti un incontro per superare le divergenze in merito alla determinazione dell'eco ristoro, si quantificava lo stesso in € 7,2 €/t, come da relazione di calcolo redatta dall'ufficio tecnico;
- l'ulteriore nota sindacale prot. n. 959 del 24/09/2012, inviata alla Ditta e alla Regione Abruzzo SGR, con cui si sollecitava un incontro e si richiedeva un'interpretazione autentica della locuzione "per quanto applicabile" contenuta nel citato provvedimento A.I.A.;
- gli ulteriori incontri tenutisi presso la Regione Abruzzo SGR in data 17/10/2012 e presso il Comune di Ortona in data 30/10/2012 ai fini dell'adempimento da parte della società Sigma90 delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. richiamata;
- la nota del Servizio Regionale Gestione Rifiuti prot. n. RA/68095 del 8/03/2013;
- la nota comunale prot. n. 23293 del 7/08/2013 inviata al servizio gestione rifiuti regionale con richiesta di provvedimenti ed invito a sospendere l'A.I.A. n. 8/10 del 15/07/2010;
- il verbale redatto in data 11/11/2013 a seguito di riunione tenutasi presso il Servizio Regionale Gestione Rifiuti, inerente l'argomento de quo e le valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune;

Vista la nota prot. n. RA/137795 del 22/05/2014, trasmessa dal Servizio regionale Gestione Rifiuti, recante comunicazioni anche in merito all' "ecoristoro" da riconoscere al Comune di Ortona, in riferimento alle quantità conferite in discarica;

Vista la nota comunale n. 15534 del 6/06/2014 inviata al Servizio Gestione Rifiuti e alla Ditta con cui si avvisa che questo Ente sta valutando la proposta di "ecoristoro" avanzata dal rappresentante SGR;

Vista la comunicazione della Ditta Sigma 90 assunta al protocollo dell'Ente n. 19899 del 22/07/2014 circa i dati relativi ai conferimenti in discarica a tutto il 31/12/2012;

Vista la nota prot. n. 22931 del 21/08/2014 del Dirigente tecnico comunale ad oggetto *DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI MONODEDICATA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICI CEMENTIZIE O RESINOIDI IN LOCALITA' "RANCHINI O TAVERNA NUOVA" DI ORTONA. DITTA: SOCIETA' MERIDIONALE INERTI S.R.L. (ora SIGMA 90) - A.I.A. 8/10 del 15/07/2010 e s.m.i. DEFINIZIONE ECORISTORO. RICHIESTA INDIRIZZI.*

Vista la nota prot. n. RA/237505 del 11/09/2014 assunta a mezzo PEC in pari data con cui il SGR regionale ha trasmesso la relazione della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti in relazione alla Discarica per rifiuti non pericolosi in località Taverna nuova di Ortona;

Preso atto:

- della sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 che ha ritenuto incostituzionale la L.R. Piemonte n. 18/1986 - Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 16;
- pertanto, che la potestà legislativa tributaria regionale non può legittimamente esercitarsi in mancanza di una disposizione di legge statale che definisca quanto meno gli elementi essenziali del tributo (sentenze Corte Costituzionale n. 355/98, n. 295/1993, n. 294/90, n. 214 e n. 204/1987 n. 271 e n. 272/1986);
- che nella fattispecie non è possibile reperire alcuna norma di legge statale che preveda il contributo in questione, relativi criteri e modalità di calcolo;
- per quanto sopra, che l'eco ristoro in favore del Comune di Ortona trova la sua unica legittimazione in quanto previsto tra le prescrizioni del provvedimento regionale A.I.A. 8/10;
- che non esistono, allo stato, parametri di riferimento normati e certi per il calcolo dell'eco ristoro, e che lo stesso, in termini economici, debba valutarsi tra le parti interessate, tenendo conto delle opportunità riconoscibili al Comune di Ortona, sede dell'impianto,
- che per quanto sopra esposto, possa considerarsi superata la relazione tecnica redatta, a suo tempo, dall'ufficio tecnico comunale, stanti i riferimenti di calcolo ai contenuti della D.G.R. n. 735/2009, che si è constatato non applicabile al caso di specie;

Visto ed esaminato il documento redatto dal Servizio regionale Gestione Rifiuti dal titolo "Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)" consegnato alle parti durante l'incontro del 11/11/2013;

Evidenziato che questa Amministrazione, a seguito di attente ponderazioni e stante il tempo trascorso, intende chiedere:

1. la monetizzazione dei benefici in favore del Comune di Ortona di cui allo schema del protocollo d'intesa e allegato tecnico richiamati e ancora da sottoscrivere, accettando la quantificazione degli stessi in 2,20 €/t di amianto smaltito in discarica, così come calcolata dal SGR regionale nel documento "Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)";
2. un eco ristoro, quale risarcimento compensativo e/o indennità di disagio ambientale per il territorio ed i cittadini interessati dalla discarica, di cui all'allegato tecnico richiamato, pari a 1,80 €/t, così come proposto dal SGR regionale nel documento "Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)";
3. pertanto un eco ristoro complessivo di € 4,00 per ogni tonnellata di amianto conferito;

Rilevato:

- esistere una discrasia tra quanto riportato nell'allegato tecnico (versione 2011) e quanto si legge nella scheda "Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)" (consegnata dal SGR regionale l'11.11.2013), in merito al rapporto tonnellate smaltibili/metri cubi occupati (nell'allegato tecnico il rapporto è pari a circa 1,22 t/mc, mentre nella scheda suddetta il rapporto è ridotto a 0,8 t/mc) come di seguito calcolato:
 - o da *Allegato Tecnico* $mc\ 10250 \times 1,22 = 12.500\ t$ di cui il 30% riservato in favore del comune di Ortona $12500\ t \times 30\% = 3.750\ t$;
 - o da *Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)* $mc\ 10250 \times 0,80 = 8.200\ t$ di cui il 30% riservato in favore del comune di Ortona $8.200\ t \times 30\% = 2.460\ t$;
- che tale discrasia comporta una diminuzione di **1.290 t** (3.750 – 2.460) in favore del Comune di Ortona;
- che questa Amministrazione, al fine di concludere in maniera definitiva la *vexata quaestio*, propone che fino alla concorrenza della quantità di **1.290 t** venga riconosciuta in favore dei cittadini di Ortona una tariffa agevolata con riduzione del 30% sui prezzi di listino per il conferimento in discarica di amianto;

Considerato, pertanto, che prima della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa "L'amianto al posto giusto" e relativo Allegato Tecnico dalle parti (Regione Abruzzo, Comune di Ortona, Sigma 90) è necessario modificarne il testo secondo quanto evidenziato e rilevato ai punti precedenti;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto che l’intervento non comporta alcuna spesa ed onere a carico del Comune e che quindi non è necessario assumere idoneo impegno di spesa;

Visto il parere espresso dal Dirigente il Settore Attività Tecniche e Produttive, ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. la monetizzazione dei benefici in favore del Comune di Ortona, di cui allo schema del protocollo d’intesa e allegato tecnico richiamati, ancora da sottoscrivere, accettando la quantificazione degli stessi in 2,20 €/t di amianto smaltito in discarica, così come calcolata dal SGR regionale nel documento “*Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)*”.
3. di chiedere un eco-riсторо pari a 1,80 €/t, così come proposto dal SGR regionale nel documento “*Valutazioni per la definizione di un eco ristoro da riconoscere al Comune di Ortona (CH)*”, quale risarcimento compensativo e/o indennità di disagio ambientale per il territorio ed i cittadini interessati dalla discarica.
4. di chiedere, pertanto, un eco-riсторо complessivo di € 4,00 per ogni tonnellata di amianto conferito;
5. di proporre alla soc. gestore dell’impianto, Sigma 90 srl, l’applicazione di una tariffa agevolata (con riduzione del 30% sui prezzi di listino) in favore dei cittadini di Ortona fino alla concorrenza della quantità di 1.290 t.
6. di autorizzare il dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive ad apportare le modifiche al Protocollo d’Intesa e all’Allegato Tecnico nel senso deliberato da questa Amministrazione col presente atto, fermo restando il resto, e di adottare i successivi provvedimenti consequenziali.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d’OTTAVIO**

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 16 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 16 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**